

COMUNE DI ONIFAI

STATUTO

Delibera n. 7 del 11/2/2002.

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune di Onifai è comunità locale autonoma fondata sui principi della democrazia, della pace e della solidarietà e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e in armonia alle sue leggi.

Il Comune ha potestà normativa che esercita seconda le previsioni del presente Statuto.

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, garantendo condizioni di pari opportunità a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Il Comune di Onifai, favorisce e sviluppa la collaborazione con gli altri enti locali a qualsiasi livello, per il perseguimento di interessi comuni.

Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

Il Comune di Onifai realizza l'autogoverno della Comunità sulla base del principio di sussidiarietà con i poteri e gli istituti del presente Statuto, in una visione unitaria, federativa e solidale dello Stato.

Art.2 FUNZIONI

La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 6 dell'art.1 del presente Statuto.

L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

ART.3 RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

Il Comune cura gli interessi della Comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

Il Comune rappresenta altresì gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

Per i medesimi ed avvalendosi degli strumenti e degli Istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività che interessino il territorio e la popolazione.

Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

ART.4

SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

Il Comune tutela e valorizza le tradizioni storiche, culturali e linguistiche, salvaguardando l'identità, l'assetto del territorio e lo sviluppo armonico dell'intera collettività.

Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

ART.5

ELEMENTI DISTINTIVI:TERRITORIO,SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE

Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Onifai ha una estensione Kmq.42 delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, nr.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e confinante con i territori dei Comuni di Orosei, Irgoli, Siniscola e Galtelli.

Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico.

In casi particolari il Consiglio potrà riunirsi in luoghi diversi.

Il Comune si doterà di un proprio stemma e di un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

All'interno della sede comunale si espongono la bandiera della Repubblica Italiana, quella della Unione Europea e quella della Regione Autonoma della Sardegna nel rispetto della legge Italiana.

Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere, esse vanno esposte contemporaneamente.

ART.6

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune di Onifai al fine di promuovere l'incontro e il confronto dei giovani sui temi fondamentali della vita collettiva, onde concorrere in maniera determinante alla piena integrazione sociale ed alla formazione di una coscienza civica consapevole dell'unità territoriale, sociale, economica e culturale della comunità locale, potrà provvedere con apposito regolamento, alla istituzione ed alla disciplina di funzionamento e modalità di elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

ART.7

PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONI

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della programmazione, della cooperazione, della pubblicità e della trasparenza.

Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

In una visione solidale e di cooperazione con lo Stato, il Comune di Onifai fonda la propria azione amministrativa sulla programmazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire ricercando un costante raccordo operativo con tutti gli enti preposti al soddisfacimento di interessi di dimensione locale.

CAPO 2 ATTIVITA' NORMATIVA

ART.8 STATUTO

Il presente Statuto disciplina l'attività del Comune di Onifai nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalla norme generali della Repubblica, della Regione Sarda e Comunitarie.

Conformemente alle disposizioni del presente Statuto vengono emanate le norme regolamentari di cui al successivo art.9.

ART.9 REGOLAMENTI

Il Comune adotta Regolamenti:

- a)- sulla propria organizzazione;
- b)- per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto.

Nelle materia di competenza esclusiva prevista dalla leggi la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della norme di principio previste dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa comunitaria.

ART.10 PUBBLICITA'

Lo Statuto, i Regolamenti, nonché qualsiasi altro provvedimento anche di carattere non generale deve, oltre alla forme di pubblicazione previste dalla vigente normativa, essere accessibile a chiunque vi abbia interesse.

Apposito regolamento determinerà quali atti debbano essere mantenuti riservati al fine di tutelare particolari situazioni soggettive dei destinatari.

Il Regolamento prevederà le modalità dell'esercizio del potere di cui sopra da assumere con atto motivato del Sindaco.

CAPO 3° ORDINAMENTO

ART.11 RIPARTO COMPETENZE

L'attribuzione delle competenze agli Organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, sono disciplinate nel rispetto della vigente legislazione e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente Statuto.

Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco nelle rispettive competenze individuano gli obiettivi dell'attività dell'Ente, adottano i programmi generali e settoriali, ripartiscono le risorse disponibili, dettano gli indirizzi politico amministrativi, vigilano sulla loro attuazione e, in generale, sul buon andamento degli uffici.

L'attività di gestione operativa volta ad attuare i programmi approvati, a realizzare gli obiettivi assegnati competono al Direttore Generale se nominato, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di area.

Apposito Regolamento stabilisce la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART.12 ORGANI RAPPRESENTATIVI

Sono Organi del Comune:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Sindaco

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione della attività da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute degli organi collegiali è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART.13 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

Quando gli atti di cui al precedente comma assumono il valore di direttive, l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'Ente con adeguate motivazioni.

Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere organizzativo, normativo e programmatico. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il Regolamento disciplinerà le modalità di esame controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e del Revisore, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni, le interpellanze e le

indagini conoscitive e prevedono altresì l'audizione degli organi auditivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei Funzionari responsabili di area. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita Commissione.

Spetta al Consiglio Comunale stabilire gli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi dell'art.50 comma 8 del decreto legislativo 267/00.

Tali criteri resteranno in vigore fino a quando il Consiglio Comunale stesso non provveda all'emanazione di nuovi indirizzi.

Il Regolamento consiliare disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione delle sedute, l'istituzione della Conferenza dei Capi gruppo e le relative attribuzioni.

Al Sindaco, e in sua assenza o impedimento al Vice Sindaco, competono la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale che si terrà ai sensi del T.U.E.L.n. 267/2000.

Il Consiglio comunale si può avvalere di Commissioni consiliari permanenti costituite, con criterio proporzionale, all'inizio di ogni legislatura. I poteri, le norme organizzative, le forme di pubblicità delle dette Commissioni, nonché le modalità di elezione dei componenti e il numero saranno stabiliti nel Regolamento del Consiglio comunale.

ART.14 I CONSIGLIERI

Lo stato giuridico, le modalità di iniziativa, di presentazione di istanza, di controllo e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinati nel rispetto delle norme vigenti dal Regolamento Consiliare.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

I Consiglieri chiamati a rappresentare il Consiglio Comunale in organismi di qualsiasi natura devono annualmente relazionare sulla attività svolta.

Ogni Consigliere comunale ha diritto ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie ed usufruendo delle indennità e dei rimborsi spese nella misura, modi e limiti previsti dalla legge.

I Consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, nr.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, deve pervenire non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti almeno 3 giorni prima della seduta nella quale deve essere deliberata la decadenza.

ART.15 LA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di quattro Assessori, di cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali. La composizione della Giunta deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più componenti della Giunta Municipale dandone comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio e per l'attività prepositiva nei confronti dello stesso.

La Giunta collabora col Sindaco nella Amministrazione del Comune e pone in essere tutti gli atti deliberativi che le disposizioni in vigore e il presente Statuto riservano alla propria competenza e riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART.16 IL SINDACO

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo la legge, è il legale rappresentante dell'Ente, presiede la Giunta e il Consiglio con i poteri attribuitigli dalla legge e dal Regolamento, sovrintende all'attività e all'organizzazione del Comune ed impartisce direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi burocratici dell'ente.

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare:

- 1- convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti
- 2- salvo quanto previsto dall'art.107 del T.U.267/00 esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3- Esercita le altre funzioni attribuitegli da legge quale autorità locale in specifiche materie;
- 4- Quale rappresentante della Comunità locale adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
- 5- Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune.
- 6- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Tali nomine debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento
- 7- Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- 8- Indirizza agli Assessori direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta.
- 9- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale.
- 10- Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo.
- 11- Entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal suo insediamento, presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico / amministrativo.

ART.17 VICE-SINDACO ED ASSESSORE ANZIANO

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 del T.U.267/00.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano, intendendo per tale, il più anziano di età.

CAP III
DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
ART.18
UFFICI E PERSONALE

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b- l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d- la massima flessibilità delle strutture e del personale in un'ottica di piena collaborazione fra uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di mera gestione amministrativa attribuita al Direttore generale se nominato, ed ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza efficienza e collaborazione e di criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici per aree e ordinati secondo categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi sindacali, sono tenuti ciascuno ad assolvere con tempestività e correttezza agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

ART.19
IL DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa delibera della Giunta Municipale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale alla gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Municipale nel caso di non raggiungimento degli obiettivi o di contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta ed in ogni altro caso di grave opportunità.

Egli esercita le seguenti funzioni:

a - predispone sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b- organizza e dirige il personale secondo gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

e- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base del regolamento ed in armonia con le previsioni del contratto collettivo di lavoro.

ART.20 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

Il Segretario Comunale:

-a- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive assieme al Sindaco;

-b- può partecipare a commissioni di studio e lavoro all'interno dell'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

-c- esprime, su richiesta, pareri di ordine tecnico giuridico agli organi del comune;

-d- riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio per la sottoposizione al controllo;

-e- roga i contratti del Comune, nel quale l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Nel caso che il Comune, temporaneamente, non abbia i Responsabili dei servizi, il parere sugli atti dell'Ente è espresso dal Segretario del Comune in relazione alle sue competenze.

ART.21 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART.22 COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.23

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ove sono attribuite loro le competenze di cui al T.U.267/2000 secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali.

Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi loro assegnati sulla base delle indicazioni del Direttore Generale se nominato ovvero del Segretario comunale e comunque secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Nell'esercizio delle loro funzioni adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.

Nell'ambito delle loro competenze provvedono a gestire l'attività dell'ente ed attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi.

Stipulano i contratti in rappresentanza dell'ente, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Rilasciano le autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a- presiedono le Commissioni di gara e concorso, assumendo le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c- emettono comunicazioni , verbali, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni ;
- e- emanano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f- emettono le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g- emanano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art.54 del T.U.267/2000;
- h- danno pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco;
- i- rispondono nei confronti dell'Amministrazione del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- l- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- m- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni del personale dipendente.
- n- su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, esprimono il parere in ordine alla regolarità tecnica e ove necessario di regolarità contabile. In ordine a tali pareri rispondono in via amministrativa e contabile.

ART.24 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo fra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati da leggi, Statuto o Regolamenti dell'Ente.

L'attività amministrativa deve rispondere ai principi di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990, nr.241 e dei criteri di cui al presente articolo.

Ove non espressamente previsto dalla norme che disciplinano il procedimento, i pareri, le autorizzazioni e gli atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

ART.25 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi soggettivi, interessi legittimi collettivi, o veri interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. I predetti soggetti potranno richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento prima dell'emanazione dell'atto. Dell'audizione deve essere steso apposito verbale firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Il Regolamento disciplinerà le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni col termine finale per l'emanazione del provvedimento finale.

Il soggetto competente alla emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, nr.241.

ART.26 COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e ai soggetti cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento quando siano facilmente individuabili.

Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta in riferimento ad ogni singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati, o facilmente individuabili, il Responsabile può con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione, fatto salvo l'obbligo di dare adeguata pubblicità all'avvio del procedimento con pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia, salve le limitazioni di cui all'art.10, comma 2, del presente Statuto.

ART.27

PARERI ED ATTESTAZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

I pareri tecnico contabili costituiscono un necessario apporto collaborativo dell'attività amministrativa dell'Ente.

I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari.

Senza tale attestazione l'atto è nullo.

ART.28

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla Determinazione del Responsabile del procedimento di spesa nella quale deve essere indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la formula e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alla disposizioni vigenti.

ART.29

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte e perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno ricorrere ad altra forma. L'organizzazione e l'esercizio di detti servizi saranno disciplinati da appositi regolamenti.
- b- in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali.

ART.30 AZIENDE SPECIALI

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Il Consiglio Comunale detta gli indirizzi per la nomina e le designazioni di propria competenza presso le aziende, nomina il collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

Il Consiglio comunale approva altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

ART.31 ISTITUZIONI

Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Le Istituzioni sono regolate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

La nomina del Direttore dell'Istituzione è disposta dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, esercitando la vigilanza sul loro operato.

ART.32 SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente ad altri eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO IV°

DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART.33
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alla amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previsti dal presente Capo.

ART.34
ASSOCIAZIONISMO

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine la Giunta Municipale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale, in un apposito albo comunale della associazioni.

Allo scopo di ottenere la registrazione e necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, dichiarando di non avere finalità o caratteristiche contrarie alla costituzione, alle norme vigenti ed al presente Statuto, e si impegni a presentare annualmente il proprio bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni, che provvede a disciplinare con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati strettamente inerenti la propri attività di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alla iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART.35
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire pari opportunità a tutte le associazioni.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, inserite nell'apposito albo regionale ed iscritte all'albo comunale delle associazioni.

L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposita convenzione.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART.36
VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente inerenti le materia di competenza, e collaborare a progetti studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita, compatibilmente alle possibilità e disponibilità dell'ente.

ART.37 CONSULTAZIONI

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART.38 ISTANZE, PETIZIONI E REFERENDUM

Gli organismi associativi e i cittadini, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere ragioni su determinati atti o comportamenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente. Il Sindaco ha il dovere di rispondere direttamente e in sede di Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proposizione.

Il Regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare le forme per la presentazione di petizioni, proposte ed istanze, nonchè ulteriori misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà.

Quanto ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune o almeno il 40 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Sindaco ha il dovere di indire un referendum su questioni di esclusiva competenza locale. Il referendum deve essere indetto dal Sindaco, previa deliberazione favorevole sulla sua ammissibilità del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla data di detta deliberazione. Ove in tale periodo si verificasse coincidenza con altre elezioni, politiche o amministrative il termine di cui sopra viene prorogato al 90° giorno successivo alle avvenute operazioni di voto.

Il Consiglio Comunale deve essere investito della questione della richiesta del referendum entro 30 giorni dal deposito dell'istanza al Sindaco e dovrà adottare la propria deliberazione con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Il Regolamento sulla partecipazione, di cui al comma 2, disciplinerà le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

ART.39 DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio Comunale può nominare, anche in forma associata con altri Comuni il difensore civico.

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica e amministrativa.

Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Non può essere nominato difensore civico:

- a- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali i membri dei consorzi tra i Comuni e le Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i Ministri di culto i membri dei partiti politici;
- c- i dipendenti del Comune, gli Amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
- e- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o segretario comunale

Il difensore civico agisce su istanza o di propria iniziativa, ogni qualvolta sia segnalato o venga a conoscenza di abusi, disfunzioni carenze dell'attività dell'Ente, delle aziende speciali e istituzioni. Il difensore civico ha diritto di accesso negli uffici ed i relativi funzionari hanno l'obbligo di favorire la sua azione mettendogli a disposizione i documenti richiesti.

Riferisce direttamente al Sindaco ed al Consiglio sulla propria azione, ma è assolutamente indipendente da qualsiasi organo dell'Ente. Può essere convocato dal Consiglio Comunale per riferire su questioni oggetto della sua attività.

E' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

Può essere rimosso dalla sua carica prima della scadenza del mandato, per gravi violazioni di legge e per comprovata inefficienza della sua azione con motivata deliberazione del Consiglio comunale adottata con una maggioranza dei 2/3 dei componenti. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di sentirlo prima di procedere alla rimozione.

Per la durata del mandato gode di una indennità di funzione il cui importo è deliberato annualmente dal Consiglio Comunale. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione locali, servizi ed attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico.

CAPO V DELL'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART.40 ORDINAMENTO E ATTIVITA' FINANZIARIA

L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimento erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, le imposte e tasse e determina, con deliberazione della Giunta Municipale, le relative tariffe ed aliquote.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e le applica in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART.41 BENI COMUNALI

Il Responsabile del servizio finanziario, unitamente del responsabile del patrimonio comunale, dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente ed è responsabile, con quest'ultimo, della esattezza dell'inventario e delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non utilizzati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Municipale.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o da cespiti da investirsi al patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART.42 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Le gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e i relativi allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. La posizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART.43 RENDICONTO DI GESTIONE

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART.44 REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Il Regolamento stabilirà ulteriori sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.

Saranno disciplinati dal regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a Sindaci Revisori delle società per azioni.

Il revisore collabora col Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il Consiglio Comunale può sentire il revisore per avere chiarimenti su segnalazioni ricevute e sulla attività dell'Ente.

Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

ART.45 CONTROLLO ECONOMICO DELLE GESTIONE

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

CAPO VI DELLE DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.46 TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti nel presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Sino alla entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materia e alle discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esse compatibili.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima della sua entrata in vigore, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

ART.47

COMMISSIONE CONSILIARE PER REVISIONE E RIFORMA DELLO STATUTO

Per provvedere agli aggiornamenti, alla revisione e alla riforma del presente Statuto, sarà istituita una speciale Commissione consiliare.

La Commissione presieduta dal Sindaco, sarà composta da due consiglieri comunali, di cui nr.1 di maggioranza e nr.1 di minoranza eletti dal Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e il responsabile dell'Area Amministrativa.

Si applicano alla Commissione, in quanto compatibili, le norme per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART.48

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato sul BURAS, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio del Comune.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche Statutarie.

Copia conforme all'originale, composto da nr.12 pagine e nr.48 articoli.